
La *filter bubble* e il problema dell'identità digitale*

Mirzia Bianca

Abstract

Il saggio è incentrato sull'analisi della *filter bubble* (bolla di filtraggio), fenomeno che è stato definito quale isolamento intellettuale che può verificarsi quando i siti web fanno uso di algoritmi per identificare in maniera selettiva le informazioni riguardanti gli utenti, attraverso la creazione di un determinato profilo. Nello studio di Eli Pariser la *filter bubble* mette in luce gli aspetti patologici del fenomeno e la possibile lesione del diritto alla privacy e del diritto all'identità personale del soggetto utente, che viene ingabbiato in una bolla che contiene i dati relativi alle proprie scelte. L'analisi delle *filter bubbles*, in quanto fenomeno fondato sull'uso di algoritmi, offre l'opportunità per rivisitare la tradizionale contrapposizione tra diritto e tecnica e oggi tra diritto e intelligenza artificiale e per esplorare nuovi contenuti del diritto all'identità. Il nuovo paradigma della identità digitale emerge dal nuovo reg. UE GDPR e in particolare dalla profilazione, omologo della *filter bubble*. Il saggio fa emergere l'insufficienza dei rimedi tradizionali, quale il consenso digitale e il risarcimento del danno e la ricerca di nuovi rimedi che siano adeguati a risolvere queste nuove problematiche.

This paper is focused on the filter bubble as a specific situation of intellectual isolation that can occur when websites make use of algorithms to selectively identify the information a user is expected to wish to see, to then supply information to the user on the basis of that assumption. In the study of Eli Pariser, the notion of filter bubble highlights the problem of the user's privacy and identity, as an agent who is isolated in his/her choices. Filter bubbles, created on the basis of search algorithms, thus offer an opportunity to revisit the traditional classical antinomy between Science and Law – today between Artificial Intelligence and Law – and to explore new contents of Identity. The new notion of digital identity stems from the EU GDPR and from the practice of customer profiling, which is a filter bubble of sorts. The paper addresses the general problem of finding new remedies. Consent and compensation for damages are no longer appropriate to solve the problems related to digital identity.

Sommario

1. Alcune riflessioni preliminari ed attuali sul rapporto tra diritto e tecnica. – 2. Significato e origine del termine *filter bubble* nell'opera di Eli Pariser. – 3. La profilazione e la

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”. Il testo è la rielaborazione della relazione tenuta al convegno *La digitalizzazione dei processi e le nuove frontiere del diritto digitale* che si è tenuto all'Università di Roma “Tor Vergata” il 23 marzo 2018.

filter bubble commerciale. Analogie e distinzioni. – 4. Il nuovo paradigma della identità digitale. – 5. Insufficienza dei rimedi tradizionali. – 6. La tecnica quale antidoto alla tecnica: nuovi rimedi.

Keywords

Filter bubble, Algoritmi, Privacy, Identità digitale, Diritto e tecnica

1. Alcune riflessioni preliminari ed attuali sul rapporto tra diritto e tecnica

Prima di affrontare il problema della rilevanza e del contenuto della *filter bubble*¹ con il correlato problema della sua incidenza sul paradigma tradizionale dei diritti fondamentali² e in particolare del diritto alla identità personale³, può essere utile affrontare il problema preliminare del rapporto tra diritto e tecnica che si pone per questo fenomeno ma in generale per ogni fenomeno che scaturisce da un'evoluzione e da una conquista della tecnica che produce delle ripercussioni nel tessuto giuridico e sociale. Si tratta di una problematica risalente nel tempo che ha interessato teorici generali del diritto e giuristi⁴ e che li ha visti dialogare tra loro e con filosofi⁵ e psicologi⁶. Non potendo in questa sede esporre nel dettaglio il contenuto di quei suggestivi dialoghi, può rilevarsi che il rapporto tra diritto e tecnica ha subito nel tempo una parabola che descrive varie fasi. In una prima fase il rapporto tra diritto e tecnica si è presentato come conflittuale, ponendo l'alternativa tra una supremazia dell'uno o dell'altra con profezie nefaste di superamento del diritto⁷. Lo stupore del giurista verso le conquiste

¹ V. al riguardo il § successivo del testo.

² Si rinvia alla interessante analisi di O. Pollicino, *Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale e contesto valoriale: un'indagine transatlantica*, in *questa Rivista*, 2, 2018, 39 ss.; A. Gambino - M. Bianca - R. Messinetti, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2016.

³ V. il § 3 del testo.

⁴ Storicamente la prima tappa di questo dialogo è un Convegno organizzato a Catania da P. Barcellona nel 2000 che vede duettare sull'argomento Irti e Severino: N. Irti - E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001; N. Irti, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007; V. inoltre l'importante scritto di L. Mengoni, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 1 ss.

⁵ V. i dialoghi citati alla nota precedente e i numerosi scritti dedicati a questo tema. Più di recente il dialogo viene riproposto nel Convegno organizzato dalla Fondazione del Corriere della Sera e dalla Fondazione del Notariato a svolgersi il giorno 17 maggio 2012: *Verso il superamento del diritto?*. Il Convegno ha visto dialogare sotto la direzione di P. Marchetti, Natalino Irti, Piero Schlesinger ed Emanuele Severino.

⁶ V. il contributo di U. Galimberti, tra cui, fra le altre opere: *La morte dell'agire e il primato del fare nell'età della tecnica*, Milano, 2008, 60, il quale già paventava scenari inquietanti: «Ancora una volta tocchiamo con mano che la tecnica non è più un *mezzo* a disposizione dell'uomo, ma è l'*ambiente* all'interno del quale anche l'uomo subisce una modificazione, per cui la tecnica può segnare un punto assolutamente nuovo nella storia, forse irreversibile, dove la domanda non è più: "Che cosa possiamo fare noi con la tecnica?" ma: "Che cosa può fare la tecnica di noi?"; Id., *Psiche e techne: l'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 2018.

⁷ V. il Convegno citato alla nota 5 del testo: *Verso il superamento del diritto?*

della tecnica e l'impossibilità di inseguirne le dinamiche ha posto in termini di contrapposizione tale relazione, con l'emersione di posizioni antitetiche. Da un lato una posizione di rivendicazione della forza del diritto di regolare la complessità e il caos generati dalla tecnica, dall'altro una posizione di sufficienza della potenza della tecnica di creare un ordine costituito e indifferente all'intervento del diritto⁸. La supremazia del diritto sulla tecnica professata dai giuristi ha poi fatto emergere diverse sfumature a seconda della impostazione normativistica o valoriale del pensiero⁹. In questa prima fase il giurista mostra un atteggiamento di ritrosia e comunque cerca di collocare le nuove figure nell'ambito delle categorie giuridiche tradizionali e rassicuranti. Sintomo di questo atteggiamento è l'utilizzazione di istituti tradizionali accompagnati da attributi che evidenziano il mezzo tecnologico utilizzato (firma digitale, filiazione artificiale, contratti telematici). Si coglie la fatica di percepire le innovazioni e la paura della novità. In alcuni casi l'intervento della tecnica, oltre a creare problemi di classificazione cari al giurista, solleva nuovi problemi di carattere etico. Al riguardo sarebbe sufficiente citare le riflessioni della bioetica e sul fine vita che sono emerse nel dibattito giuridico quando la tecnica ci ha dotato di macchine che, diversamente dal passato, hanno consentito il prolungamento della vita umana anche in condizioni patologiche di coma irreversibile¹⁰. In alcuni casi il rapporto conflittuale tra diritto e tecnica si è spostato, come si è detto, a favore della tecnica chiedendo al diritto di essere neutrale¹¹. A questa prima fase ne è seguita una seconda in cui il rapporto tra diritto e tecnica, da rapporto originariamente conflittuale, è diventato di collaborazione e di integrazione. È questa la stagione che ancora oggi stiamo vivendo. La tecnica non è più l'attributo di questo o di quell'istituto giuridico, né tantomeno è riducibile ad un mezzo o ad uno strumento ma diventa essa stessa creatrice di nuovi istituti giuridici e di nuovi diritti, con il correlato problema della individuazione di nuove tecniche di tutela. Si tratta di una fase più avanzata in cui la tecnica entra maggiormente nel tessuto sociale modellando una nuova realtà. Un esempio di una realtà creata e modellata dalla scienza e dalla tecnica è stato il mondo della comunicazione e dei nuovi media, con la creazione di una nuova società dell'informazione¹². Tra i nuovi diritti creati dalla tecnica il diritto al trattamento dei dati personali e il diritto all'oblio. Questo fenomeno non ha toccato solo istituti del diritto civile, come per esempio la profilazione, gli *smart contracts*, ma anche il diritto penale, con l'individuazione di nuove fattispecie di reato

⁸ Questa è stata in particolare la posizione di E. Severino, nei suoi numerosi scritti.

⁹ In questo senso, appare molto interessante il dialogo tra Natalino Irti e Luigi Mengoni. Quest'ultimo autore (*op ult cit.*, 6) replica alla visione normativistica di Irti, affermando significativamente che «il nominalismo normativista lascia solo l'uomo in un mondo che si suppone vuoto di senso e gli addossa la responsabilità di creare dal nulla una norma che fissi il discrimine tra il bene e il male, tra lecito e illecito, discrimine necessario perchè possa formarsi una *societas*, una convivenza umana».

¹⁰ Per tutti si rinvia alle riflessioni di G. Oppo, *Profili giuridici dei confini artificiali della vita umana*, in *Scritti giuridici*, VIII, Padova, 2013, 371 ss. Sul problema del rapporto tra diritto ed etica con riferimento all'eutanasia, C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica: il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004.

¹¹ Per queste riflessioni si rinvia al saggio di G. Finocchiaro, *Riflessioni su diritto e tecnica*, in *Dir. Inf.*, 2012, 834 ss.

¹² V. al riguardo il recente Manuale di G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi D'Eril - M. Cuniberti - M. Bassini, *Diritto dell'informazione e dei media*, Torino, 2019 e in particolare il contributo di O. Pollicino, *Ruoli e responsabilità della rete*, 334 ss.

in rete. In questa fase compare l'algoritmo, quale prima espressione dell'intelligenza artificiale e la trattazione automatizzata di dati, anche a fini commerciali. La profilazione, quale prodotto dell'età dell'algoritmo contiene in sé un ossimoro perché se da un lato diventa uno strumento di *marketing* utile alle imprese ed anche al soggetto consumatore, dall'altro crea i problemi della invasione della sfera privata. In questa fase si coglie la contrapposizione tra i possibili effetti benefici dell'algoritmo (utilizzabile al fine di risolvere una serie di problemi importanti della società civile, dalla possibilità di anticipare l'insorgenza di malattie, alla giustizia predittiva, alla creazione di nuovi posti di lavoro¹³, alla calcolabilità dell'assegno divorzile, alla sostituzione dei colloqui del personale in sostituzione dei colloqui privati e al fine di evitare comportamenti discriminatori, etc.) e la profezia di una sua dittatura¹⁴ che cancella l'umanità e con essa tutti i diritti innati. In questo cono di riflessioni si colloca il problema della *filter bubble*, il cui tallone di Achille, sebbene sia riconosciuta l'indubbia funzionalità della stessa, è proprio una utilizzazione in mancanza e a prescindere dall'intervento umano. In questa fase accanto al binomio diritto e tecnica compare l'etica, con riflessioni importanti ed innovative sull'educazione e sull'etica della comunicazione¹⁵. Questo nuovo ruolo della tecnica pone problematiche diverse rispetto al passato in quanto non si tratta solamente di risolvere il problema della tutela dei diritti della persona in rete ma di coniugare i vantaggi e i rischi di una realtà che è ormai imprescindibile in quanto è diventata una fetta rilevante della vita delle persone e del mercato. Quanto detto è reso evidente dalla produzione di ricchezza generata dalla circolazione dei dati personali¹⁶, con la correlata creazione di un mercato di dati¹⁷. In questa fase il legislatore, sia italiano che comunitario interviene per regolare alcuni fenomeni, ma attraverso l'utilizzo di rimedi vetusti e applicabili ad istituti del diritto civile tradizionale, che mostrano la loro intrinseca inidoneità a risolvere il problema della tutela del soggetto *online*. A titolo esemplificativo può essere citata l'utilizzazione anche nel recente regolamento UE sulla privacy (GDPR) del consenso dell'avente diritto quale strumento per tutelare il soggetto titolare dei dati personali¹⁸. In linea generale la legislazione si caratterizza per operare una sovrapposizione tra i piani di tutela perché se da un lato sembra che il legislatore assuma il compito di proteggere i diritti fondamentali, attraverso il frequente

¹³ Sulle problematiche emerse nel caso Foodora, v. C. Salazar, *Diritti e algoritmi: la Gig economy e il 'caso Foodora', tra giudici e legislatore*, in *Consulta Online*, 1, 2019, 143 ss.

¹⁴ L'espressione "dittatura dell'algoritmo" è di S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 398 ss.

¹⁵ I contributi più significativi sulla costruzione di una cultura etica della comunicazione si devono a L. Floridi che nei suoi numerosi scritti dedicati a questo tema ha offerto una diversa lettura della comunicazione digitale e delle sue derive.

¹⁶ Per interessanti riflessioni sul valore economico del dato personale si rinvia a S. Sandulli, *Circolazione dei dati personali e tutela della dignità della persona*, Tesi di dottorato in Diritto dell'economia e dei consumatori, Università degli Studi di Roma Tre.

¹⁷ Aa.Vv., *The Right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services*, in *Computer Law & Security Rev.*, 2018, 193 ss.; V. Zeno-Zencovich, *Do "Data markets" exist?*, in *questa Rivista*, in corso di pubblicazione, 2, 2019.

¹⁸ Sulla inidoneità del rimedio del consenso al fine di risolvere il problema della tutela del minore in rete, si rinvia a M. Bianca, *La tutela del minore nell'età digitale. Riflessioni a margine della lettura del libro bianco AGCOM 2.0. su media e minori*, in *Comunicazione.doc.*, 2018, 59 ss.

rinvio alla dignità umana e agli altri diritti fondamentali¹⁹, dall'altro mostra di dare la prevalenza alla circolazione dei dati personali, che «non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali»²⁰. I due valori della dignità umana e della circolazione dei dati rappresentano i due pilastri su cui si fonda il GDPR. Questa contrapposizione non può essere certamente ridotta alla contrapposizione classica tra valori della persona e valori del mercato, in quanto investe il problema della applicazione di rimedi che possano coniugare rischi e vantaggi della rete.

Una terza fase del rapporto tra diritto e tecnica ancora annunciata, ma destinata ad incidere in maniera significativa sull'economia globale, è quella della utilizzazione della tecnica in sostituzione dell'uomo. Si tratta delle frontiere più avanzate dell'intelligenza artificiale e degli studi di robotica²¹ che pongono il problema della esistenza di nuovi attori della vita reale che si affiancano all'uomo e si sostituiscono ad esso per lo svolgimento di varie attività e di singole funzioni. Le prime riflessioni sulla primigenia formulazione della robotica sembrano imputabili a Leibniz, il quale aveva teorizzato la creazione di una macchina universale e simile all'uomo volta all'accrescimento della ragione umana²². La robotica, che non è dato confondere con la scienza degli algoritmi, ci presenta nuovi soggetti artificiali creati dalla macchina che sono votati a svolgere le stesse funzioni dell'uomo. Gli studi più avanzati parlano di matrimonio dei robot, di robot che sono di ausilio all'attività del medico e del chirurgo, di robot che svolgono funzioni giudiziarie, di robot che sono di supporto all'educazione, etc. D'altra parte è proprio il termine Intelligenza artificiale che contiene in sé il riferimento ad una intelligenza modellata su quella umana, ma creata dalla macchina. Non avendo in questa sede il tempo per sviluppare adeguatamente le suggestive problematiche che l'IA solleva, può sicuramente affermarsi che quest'ultima fase del rapporto tra diritto e tecnica impone inevitabilmente l'intervento dell'etica²³. Solo l'etica può risolvere il problema della sostituzione dell'uomo e della rinuncia a considerare l'uomo quale obiettivo e fine ultimo dell'ordinamento.

Le tre diverse fasi qui sinteticamente descritte evidenziano che il problema della moderna società non risiede più soltanto nell'equilibrio tra diritto e tecnica ma nella individuazione di nuovi strumenti di tutela che possano ricondurre il rapporto tra l'uomo e la macchina ad un rapporto di funzionalità.

¹⁹ V. nuova versione dell'art. 1 del Codice della privacy: «Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “Regolamento” e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona».

²⁰ V. al riguardo l'art. 1, par. 3, del GDPR.

²¹ F. Pizzetti, *Intelligenza artificiale, protezione dati personali e regolazione*, Torino, 2018; E. Stradella, *La regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione*, in *questa Rivista*, 1, 2019, 73 ss.; R.K.L. Collins - D. Skover, *Robotica: Speech rights and artificial intelligence*, Cambridge, 2018; P. Moro - C. Sarra (a cura di), *Tecnodiritto: temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, 2017; M. Buttolo, *Introduzione alla robotica*, Bergamo, 2017.

²² V. al riguardo il saggio di A. Viterbo - A. Codignola, *L'intelligenza artificiale e le sue origini culturali*, in *Giur. it.*, 2004, 7 ss. I quali citano l'opera di Leibniz: *Dissertatio de arte combinatoria*.

²³ V. i numerosi contributi di L. Floridi e tra gli ultimi: *What the near future of Artificial Intelligence could be*, in *Philosophy and Technology*, 2019.

2. Significato e origine del termine *filter bubble* nell'opera di Eli Pariser

Il suggestivo termine “*filter bubble*” che nella traduzione italiana “bolla di filtraggio” perde tanto del suo fascino, quantomeno a livello lessicale, è stato un termine coniato dall’attivista di internet Eli Pariser che nel suo famoso libro edito nel 2011 *The filter bubble. What the Internet is hiding from you*²⁴, che ha ricevuto una traduzione italiana nel 2012²⁵, definì la sua creatura, ovvero la *filter bubble* “quel personale ecosistema di informazioni che viene soddisfatto da alcuni algoritmi”. La bolla di Eli Pariser, nella sua immagine metaforica evidenzia l’inglobamento della persona in una virtuale gabbia che raccoglie i dati, le preferenze, le scelte di prodotti o di servizi e che, attraverso un algoritmo, individua un preciso profilo. Non a caso l’opera di Eli Pariser viene scritta e pubblicata dopo che nel 2009 Google e Facebook approntano dei sistemi di personalizzazione dei dati. In un’altra fonte, ovvero nell’Oxford Dictionary la *filter bubble* viene definita come: «*A situation in which an Internet user encounters only information and opinions that conform to and reinforce their own beliefs, caused by algorithms that personalize an individual’s online experience*». Si aggiunge poi che «*the personalization of the web could gradually isolate individual users into their own filter bubbles*». Ancora più dettagliata è la definizione di *filter bubble* di Techopedia: «*A filter bubble is the intellectual isolation that can occur when websites make use of algorithms to selectively assume the information a user would want to see, and then give information to the user according to this assumption. Websites make these assumptions based on the information related to the user, such as former click behavior, browsing history, search history and location. For that reason, the websites are more likely to present only information that will abide by the user’s past activity. A filter bubble, therefore, can cause users to get significantly less contact with contradicting viewpoints, causing the user to become intellectually isolated*». L’enciclopedia Treccani così definisce la *filter bubble*: «L’ambiente virtuale che ciascun utente costruisce in Internet tramite le sue selezioni preferenziali, caratterizzato da scarsa permeabilità alla novità e alto livello di autoreferenzialità». Da queste definizioni emergono alcune caratterizzazioni della *filter bubble*. Da un lato essa è l’effetto della personalizzazione dei dati, dall’altro essa crea un effetto di isolamento, in quanto il soggetto è chiuso nel suo profilo, nella sua “bolla”. E infine, ultimo elemento essenziale, la *filter bubble* è il frutto di un uso automatizzato dei dati attraverso algoritmi. Già nell’opera di Eli Pariser emergono i pericoli del fenomeno che, come egli stesso affermava, chiude l’individuo in una gabbia senza dargli la possibilità di dialogo, dialogo che è la principale espressione della democrazia. Nel libro di Eli Pariser si evidenzia come la *filter bubble* da strumento utile per le imprese per conoscere i gusti delle persone e per ritagliare un profilo individuale su ciascuno di essi sia diventato un antidoto al dialogo e alla conoscenza, con effetti devastanti sulla società e quindi non solo sul singolo individuo²⁶. La possibile mortificazione della democrazia è uno degli effetti che, anticipati da Eli Pariser, sono stati individuati anche da giuristi italiani che hanno sfiorato l’argomento,

²⁴ E. Pariser, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, New York, 2011.

²⁵ E. Pariser, *Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Milano, 2012.

²⁶ V. E. Pariser, *op. ult cit.*, 78: «*But the rise of of the filter bubble doesn’t just affect how we process news. It can also affect how we think*».

mettendo in rilievo la distinzione tra una bolla informativa a fini commerciali, che può avere qualche utilità per lo stesso utente e una bolla informativa a fini politici, che invece azzerava ogni dialogo, ma soprattutto ogni consapevolezza²⁷. Quindi il fenomeno della *filter bubble* ricomprende sia le bolle che riguardano specificamente il consumatore sia le bolle politiche che abbracciano il più vasto fenomeno della c.d. *Bubble democracy*²⁸. Nella rivista Forbes, la *filter bubble* è stata definita il fenomeno dell'anno 2017 ed accostata al fenomeno delle *fake news*²⁹, sottolineando come per entrambi i fenomeni, l'attenzione per gli stessi sia esplosa a seguito delle elezioni americane di Trump³⁰. Per entrambi i fenomeni emerge l'ossimoro tra la democrazia che, insieme alla neutralità e all'anonimato, viene ritenuta uno degli obiettivi primari di Internet e le derive dell'antidemocrazia che lo stesso Internet può provocare. Nella letteratura angloamericana, mentre alcuni autori tendono a relativizzare la portata e i pericoli del fenomeno o a suggerire strumenti tecnici per far scoppiare la bolla³¹, altri si allineano alla tendenza a concepire la *filter bubble* quale un attentato alla democrazia e ai diritti fondamentali dei consumatori e in generale degli utenti³². La distinzione tra una bolla a fini informatici e commerciali e una bolla a fini politici riveste una particolare importanza anche al fine di individuare le diverse problematiche che a ciascuna figura sono sottese. Mentre infatti la bolla a fini commerciali investe il problema della tutela dell'identità digitale e della *privacy* trovando una figura analoga nella profilazione³³ e può disvelare anche alcune esternalità positive per la realizzazione di finalità informative e di catalogazione, la bolla a fini politici mostra la sua intrinseca pericolosità in quanto incide negativamente sulla formazione della coscienza collettiva e politica, rappresentando uno strumento di annientamento della democrazia e in generale della coscienza individuale³⁴. Tuttavia, non può negarsi che entrambe le figure, pur nella loro evidente diversità di presupposti siano accomunate da un elemento comune: ovvero la mancanza di partecipazione del soggetto che viene catturato in un procedimento automatizzato che azzerava la sua volontà e la sua consapevolezza. Il problema si sposta allora a quello del governo della macchina e dell'algoritmo, strumenti di nuova generazione che possono mostrare grandi utilità ma che richiedono un accurato e serrato controllo. Si schiude da più parti l'esigenza di riportare la macchina ad un rapporto di sudditanza rispetto all'uomo e alle sue esigenze, secondo un rassicurante paradigma di un'etica della co-

²⁷ G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in questa Rivista, 1, 2018, 19 ss.

²⁸ V. al riguardo A. Pirozzoli, *Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione*, in *Dir. Inf.*, 2018, 213 ss.

²⁹ G. Pitruzzella - O. Pollicino - S. Quintarelli, *Parole e potere: libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017; S. Petroni - S. Massa - G. Anzera, *Lo specchio di aletheia: fake news e politica internazionale*, Roma, 2017.

³⁰ V. K. Leetaru, *Why 2017 was the year of the filter Bubble*, in *Forbes*, 18 dicembre 2017.

³¹ S. Prakash, *How to burst your filter bubble*, in *International Journal Of Engineering And Computer Science*, Vol. 5 2016, 18321 ss.

³² Al riguardo si rinvia ai numerosi scritti di L. Floridi, che identificano uno statuto etico della comunicazione e una direttiva da seguire.

³³ V. il § successivo del testo.

³⁴ In particolare, sulla deriva della bolla informativa contro i vaccini, v. F. Comunello, *Oltre le filter bubbles. Una riflessione sulla controversia vaccinale nei social media*, in *Riv it medicina legale*, 2018, 31 ss.

municazione che contrasti la “dittatura dell’algoritmo”³⁵ e in generale della tecnica. D’altra parte, il fascino dell’intelligenza artificiale e in generale le molteplici applicazioni utili dell’algoritmo anche al mondo del diritto, come la giustizia predittiva e gli *smart contracts* impongono di non abbandonare l’utilità dell’algoritmo ma di piegarlo alle esigenze umane secondo il rispetto dell’etica dell’uomo e dei diritti fondamentali³⁶.

3. La profilazione e la *filter bubble* commerciale. Analogie e distinzioni

Con riferimento al modello di bolla a fini consumeristici, l’esperienza italiana conosce già da tempo il termine “profilazione” che, se pure meno attraente, può considerarsi analogo alla *filter bubble*, anche se con alcune differenze che si cercherà di evidenziare. Il termine profilazione, come l’etimologia del termine indica, è la creazione di un *profilo personale* dell’utente che si riferisce a «l’insieme di attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di servizi (pubblici o privati, richiesti o forzosi) per suddividere l’utenza in gruppi di comportamento»³⁷.

La profilazione nasce come fenomeno di individuazione delle scelte degli utenti/consumatori e viene considerato uno strumento di *marketing mirato*, in quanto attraverso la profilazione le aziende possono intercettare più facilmente i gusti e le caratteristiche del consumatore.

In rete la profilazione si è avvalsa di raffinati strumenti tecnologici che, attraverso l’uso di algoritmi, e quindi attraverso l’uso automatizzato dei dati personali, hanno consentito l’individuazione sempre più precisa dei gusti e delle scelte dei consumatori. Tra questi e solo a titolo esemplificativo la raccolta di dati mediante il *cloud computing* attraverso operazioni complesse di dati (c.d. *granularity*)³⁸ o la profilazione mediante *cookies*³⁹. Il fenomeno della profilazione è stato inizialmente sottovalutato nella sua portata. Le ragioni sono varie. In primo luogo, il fenomeno viene regolato solo genericamente nel codice della *privacy* prevedendosi all’art. 14 del codice della *privacy* un divieto, che tuttavia poteva essere superato attraverso un’autorizzazione del Garante, ai sensi dell’art. 17⁴⁰. Dall’altro, si è sempre ritenuto in qualche modo quasi impossibile governare un

³⁵ L’espressione, come detto, è del Maestro Stefano Rodotà.

³⁶ L’approccio etico al tema della comunicazione in Internet è il filo rosso del pensiero di L. Floridi.

³⁷ V. *Dizionario della lingua italiana* Garzanti.

³⁸ V. S. Berlinò, *Il fenomeno della datification e la sua giuridificazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, 641 ss. In generale sul rapporto tra anonimato e identificazione, v. il bel saggio di G. Resta, *Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato*, in *Dir. inf.*, 2014, 171 ss.

³⁹ V. al riguardo A. Mantelero, *Si rafforza la tutela dei dati personali: data breach notification e limiti alla profilazione mediante cookies*, in *Dir. inf.*, 2012, 781 ss.

⁴⁰ V. d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 14: «Definizione di profili e della personalità dell’interessato - 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato. 2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate

fenomeno che scaturiva da sistemi automatizzati e quindi affidati al mondo delle macchine. Tuttavia, già da tempo attenta e autorevole dottrina aveva individuato i rischi della profilazione e in particolare i rischi dell'aggregazione di dati con la creazione di *cluster*⁴¹, con una definizione della profilazione che evocava proprio il fenomeno della *filter bubble* e il problema della identità, «chiusa in una gabbia costruita da altri»⁴². La profilazione infatti ha mutato via via volto e da strumento di individuazione del singolo è diventata strumento di individuazione dei comportamenti di massa⁴³, incidendo quindi e non diversamente dalla *filter bubble* sulla coscienza collettiva. La profilazione è stata considerata da altri la negazione del principio dell'anonimato, uno dei principi cardine della democrazia attraverso la rete⁴⁴. Altra dottrina che ha studiato il fenomeno della profilazione⁴⁵ ha denunciato i rischi di un'aggregazione collettiva dei dati e la necessità di approntare rimedi efficaci al soggetto titolare. Inoltre, il Garante per la *privacy* nelle sue decisioni ha cercato di dare una regolamentazione più rigorosa del fenomeno attraverso l'esigenza di un consenso del soggetto e la possibilità di una correzione e quindi un governo del fenomeno⁴⁶. La progressiva attenzione per il fenomeno della profilazione è evidenziata dagli ultimi interventi del legislatore. Il nuovo regolamento UE sulla *privacy* (GDPR) dedica particolare attenzione alla profilazione che viene definita all'art. 4 quale «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Si tratta di una nozione che supera la finalità esclusivamente commerciale e ricomprende in una visione orwelliana qualsiasi comportamento che possa essere ritenuto interessante al fine di prevedere aspetti rilevanti della vita sociale. Benché tale definizione sembri neutra in ordine al contenuto della profilazione, il com-

garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17».

⁴¹ V. S. Rodotà, *Protezione dei dati personali e circolazione delle informazioni*, in *Riv crit dir priv.*, 1984, 763.

⁴² S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., 303 ss., il quale proprio nella parte dedicata alla individuazione della identità solleva il problema in modo sempre suggestivo: «Proprio perché i sistemi automatici possono ricevere ed elaborare una grande quantità di dati personali, il risultato può divenire quello di una costruzione dell'identità che segue minutamente l'evolversi dell'esistenza, non ne perde alcun tratto, ne registra ogni mutamento. Ma le logiche che stanno alla base di questi sistemi possono pure essere configurate in modo da sottolineare regolarità più che scostamenti, normalità più che variazioni, conformità a modelli più che rottura di schemi. L'identità chiusa in una gabbia costruita da altri?».

⁴³ V. A. Mantelero, *op. ult. cit.*: «Si è passati dalla definizione di modelli individuali a quella di profili di massa. Questa evoluzione spiega anche come tali forme di analisi non interessino unicamente i privati, ma anche i governi che, se da un lato tradizionalmente abbisognano di informazioni dettagliate sul singolo per erogare i propri servizi relativi allo stato sociale e, più recentemente quelli di *e-governement*, nello stesso tempo sono interessati al potenziale predittivo per scopi di controllo sociale che i *big data* racchiudono in sé». Id., *Big data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo*, in *Dir. Inf.*, 2012, 135 ss.

⁴⁴ Per questo aspetto, M. Manetti, *Libertà di pensiero e anonimato in rete*, in *Dir. Inf.*, 2014, 139 ss.

⁴⁵ V. in particolare E. Pellecchia, *Sub art. 14*, in C.M. Bianca – F.D. Busnelli (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Padova, 2007, I, 333 ss.

⁴⁶ V. in particolare R. De Meo, *La profilazione dei dati personali: il problema e gli orientamenti del Garante della Privacy*, in *Giust civ.com.*, 16 marzo 2015.

binato disposto degli artt. 21 e 22 del medesimo regolamento evidenziano che la profilazione, al pari della *filter bubble* è una procedura automatizzata di dati che prescinde dal consenso. Infatti, il diritto di opposizione previsto dall'art. 21 può essere esercitato solo in quanto il soggetto non abbia dato il proprio consenso alla profilazione. L'art. 22 prevede infatti che il diritto di opposizione non possa essere esercitato, oltre che quando sia autorizzata dal diritto dell'unione o dello Stato membro (art. 22, par. 2 lett. *b*), anche quando si basi sul consenso dell'interessato (art. 22, par. 2, lett. *c*). Una particolare protezione dei minori è posta dal considerando 38 del regolamento, nel quale si prevede che la specifica protezione del minore «dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali relativi ai fini di marketing o di creazione di profili di personalità». Analoga esigenza di una specifica tutela del minore emerge nella disciplina della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi⁴⁷ il cui art. 28-ter prevede che, con riferimento alla disciplina delle piattaforme di condivisione dei video, «i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati da piattaforme per la condivisione dei video non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti». L'insieme di queste disposizioni, con la previsione di una tutela privilegiata del minore in quanto soggetto meno consapevole dei rischi, evidenzia che la profilazione, al pari della *filter bubble* si fonda su un trattamento automatizzato dei dati che viene generato dalla tecnica a prescindere dall'intervento dell'uomo e a prescindere dal suo consenso.⁴⁸ La *filter bubble*, con la componente prima evidenziata dell'effetto di isolamento⁴⁹, dipinta con la suggestiva metafora dell'uroboro⁵⁰, non è altro che la fattispecie patologica della profilazione. Per il resto, entrambe le figure si caratterizzano per un trattamento automatizzato dei dati per diverse finalità. Al fondo del problema della profilazione e della *filter bubble* risiede il rapporto tra l'uomo e la macchina e la necessità che tale rapporto sia governato dall'uomo evitando quello che con una formula simbolica ed enfatica è stata chiamata la “dittatura dell'algoritmo” che porta ad invertire il rapporto di forza tra l'uomo e la macchina, affidando a quest'ultima le decisioni che invece spetterebbero al soggetto titolare dei dati⁵¹. La vera sfida è tuttavia quella di governare un fenomeno che sicu-

⁴⁷ V. in particolare il considerando 38 del GDPR e in generale la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi. V. al riguardo F. Donati, *La tutela dei minori nella direttiva 2018/1808*, in *Questa Rivista*, 1, 2019, 60 ss.

⁴⁸ Interessanti riflessioni sono contenute nel saggio di F. Petrucco, *The right to privacy and new technologies: between evolution and decay*, in *questa Rivista*, 1, 2019, 148 ss.

⁴⁹ È interessante rilevare che in dottrina è stata rievocata la monade di Leibniz per spiegare l'effetto di isolamento prodotto dalla *filter Bubble*, v. C. Bezemek, *Filter Bubble and fundamental Rights*, IGLP, Harvard Law School, 2 giugno 2018.

⁵⁰ Si rinvia al bel libro di M. Ainis, *Il regno dell'uroboro: benvenuti nell'epoca della solitudine di massa*, Milano, 2018.

⁵¹ In modo significativo S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., 325: «Cresce così il rischio di fraintendimenti dell'identità per effetto del divorzio tra mondo delle determinazioni consapevoli e mondo della elaborazione automatica»; *ivi*, 327: «Proprio considerando le dinamiche che caratterizzano sempre più intensamente e raccolte dei dati, e i soggetti che le utilizzano, si è notato che diventa sempre meno proponibile una definizione dell'identità come 'io sono quello che dico di essere' sostituita da un 'tu sei quello che Google dice che sei».

ramente, se correttamente utilizzato, può produrre esternalità positive e risolvere una serie di problemi.

4. Il nuovo paradigma della identità digitale

Prima di affrontare in termini generali il problema di quali diritti il fenomeno della *filter bubble* può ledere, è utile fare una riflessione generale sul diritto all'identità e sulla particolare connotazione che questo diritto assume nel mondo digitale.

In generale l'identità personale, se pure diritto non specificamente regolato nel codice civile, rappresenta uno dei diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti e studiati dalla dottrina civilistica. In particolare, l'identità indica «un interesse essenziale della persona ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale»⁵². Tale interesse è tutelato da altri diritti, che sono il diritto al nome, il diritto all'identità sessuale, il diritto all'identità filiale, che indica lo specifico diritto all'accertamento dello stato filiale. Tutte queste sfaccettature dell'identità, compreso il diritto all'identità *personale* di creazione giurisprudenziale, sono aspetti della identità della persona nella sua realtà fisica e attuale. In particolare, il diritto all'identità personale quale «diritto a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale»⁵³, è un diritto che è stato concepito quale diritto alla verità della persona⁵⁴, nella sua essenza fisica e morale attuale. Tuttavia, il mondo digitale ci ha consegnato una nozione in parte diversa di identità dove l'attributo “digitale” sta ad indicare la modalità tecnica attraverso la quale tale identità viene ad essere circoscritta e riconosciuta⁵⁵. Così la digitalizzazione ha reso possibile uno scollamento tra identità reale e identità digitale, attraverso la creazione di un profilo virtuale che può distaccarsi da quello reale e può moltiplicarsi (come la realtà di diversi profili della stessa persona su Facebook o su altri *social networks* rende possibile), secondo un paradigma dell'identità di Zelig⁵⁶ o della formula pirandelliana dell'uno nessuno centomila⁵⁷. Non è solo la dimensione poliedrica dell'identità che è stata paragonata ai frantumi di uno specchio⁵⁸ a moltiplicare la nozione smentendo la sua connotazione ontologica, ma è soprattutto la consapevolezza della creazione di un diverso contenuto della nozione di identità che non è più solo ristretta alla dimensione fisica o morale del soggetto persona fisica ma che deve confrontarsi con la rappresentazione della persona nel mondo digitale. In questa dimensione diversa l'identità assume una connotazione dinamica, in

⁵² Così testualmente C.M. Bianca, *Diritto civile 1. La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, 188

⁵³ Così Cass. civ., sez. I, 22 Giugno 1985, n. 3769.

⁵⁴ Così C.M. Bianca, *op. ult cit.*, 188: «Il diritto della persona a non veder alterata la verità della propria vita e delle proprie idee».

⁵⁵ V. al riguardo i numerosi scritti dedicati a questo argomento nel volume *Identità ed eredità digitali*, a cura di O. Pollicino - V. Lubello - M. Bassini, Roma, 2016; v. anche A.M. Manago, *Identity Development in the Digital Age: the Case of Social Networking Sites*, in *Oxford Handbooks Online*, 2014.

⁵⁶ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., 308.

⁵⁷ Il riferimento alla molteplicità pirandelliana si rinvia in O. Pollicino - V. Lubello - M. Bassini, *Conclusioni* al volume *Identità ed eredità digitali*, cit., 141 ss.

⁵⁸ V. G. Alpa, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr e impr.*, 2017, 723 ss.

quanto non è solo l'interesse ad una fedele rappresentazione di sé, ma è anche l'interesse all'attualizzazione nel tempo della propria identità, attraverso la correzione e la cancellazione di dati che, se pure veri un tempo, oggi non sono considerati rilevanti dal titolare. Così già nella sentenza della Corte di Cassazione del 2012 sul diritto all'oblio⁵⁹ e nella successiva decisione della Corte europea di giustizia⁶⁰, dietro al diritto all'oblio, si nasconde una diversa e moderna concezione della identità, che si presenta quindi come il vero convitato di pietra, in quanto il diritto all'oblio, non è semplicisticamente il diritto a cancellare alcuni dati che ci riguardano, ma si traduce nell'interesse del soggetto ad una identità attualizzata nel tempo.

Il tema della *filter bubble*, della profilazione e in generale l'uso automatizzato dei dati personali mediante algoritmi disvela poi un'altra e nuova accezione dell'identità che è quella dell'identità *non* consapevole o invisibile che la dottrina più attenta già da tempo aveva classificato come l'identità "catturata"⁶¹, in cui il problema è proprio il distacco della identità dal soggetto titolare e dalla sua autonomia⁶². Rispetto ai problemi che finora il concetto di identità ha sollevato, compreso il diritto all'oblio, che erano problemi di rivendicazione del sé o di correzione o di aggiornamento dei dati da parte del soggetto titolare, qui ci troviamo di fronte ad un problema di rifiuto di un'identità creata dalle macchine per scopi particolari, senza che il soggetto abbia consapevolezza del suo trattamento, in quanto non lo ha mai autorizzato. Si tratta quindi di una identità creata dalla macchina e a prescindere dal consenso del soggetto. In questo senso la metafora della bolla mostra la sua forza, perché il profilo creato dagli algoritmi ci costringe e ci vincola in una bolla di informazioni che tuttavia non abbiamo creato e che subiamo passivamente. Ed è proprio la genesi di un'identità creata e voluta solo dalla macchina che disvela l'ossimoro tra la natura dell'identità come diritto che svela ed esprime l'essenza del soggetto come persona e la forza della macchina che all'uomo si impone a prescindere dalla sua volontà.

5. Insufficienza dei rimedi tradizionali

Se si condivide il nuovo paradigma della identità digitale che i nuovi fenomeni della *filter bubble* e della profilazione hanno fatto emergere plasticamente, ci si avvede della necessità di approntare nuovi rimedi per governare un fenomeno che si presenta diverso rispetto a quelli finora emersi nel mondo digitale. In questo senso deve ritenersi residuale lo strumento del risarcimento del danno che viene attivato in generale nei

⁵⁹ V. Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.

⁶⁰ CGUE, C-131/12, *Google Spain* (2014).

⁶¹ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., 305.

⁶² In questo senso ricche di significato e sempre affascinanti le pagine di S. Rodotà dedicate a questo tema, *ibid.*, 335 «Riprendendo le riflessioni precedenti sulla nuova razionalità introdotta dalla funzione esercitata dagli apparati tecnologici, si può ulteriormente chiarire *la possibilità di un distacco definitivo dell'autonomia dall'identità*. Quest'ultima si oggettivizza, segue strade che non sono filtrate dalla consapevolezza individuale, si presenta come un sostituto funzionale dell'autonomia, almeno nel senso che viene costruito uno schema adattivo di una 'identità catturata' in un certo momento, con le sue caratteristiche e quindi affidata a sistemi che si autogestiscono».

casi di lesione del diritto all'identità. Il risarcimento del danno, in quanto rimedio tradizionale, oltre ad essere esposto come tutti i rimedi tradizionali alla lungaggine del giudizio, è inutilizzabile nei casi di lesione del diritto alla identità digitale mediante *filter bubbles* in quanto presuppone che il soggetto leso abbia la piena consapevolezza del danno subito. Tuttavia, come si è cercato di dimostrare, nel fenomeno della *filter bubble*, la consapevolezza è assente sia nella fase di utilizzazione dei dati del soggetto, sia nella fase della sua aggregazione, in quanto è assai difficile per un soggetto medio e anche con una buona capacità digitale percepire la portata della utilizzazione dei propri dati e quindi la lesione della sua identità digitale. Quanto al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, esso, se astrattamente consentirebbe di esercitare un controllo *ex post*, anch'esso presuppone che il soggetto i cui dati siano oggetto di profilazione, abbia in tal senso una consapevolezza, tale da poter esercitare, appunto, un diritto di opposizione. Peraltro, se avesse acquisito tale consapevolezza *ex ante*, nel caso in cui per esempio avesse espresso al riguardo specifico consenso, a quel punto, si applicherebbe l'art. 22, par. 2, lett. c) che esclude che egli possa opporsi alla profilazione quando abbia dato un consenso esplicito. Senza contare che, sempre secondo la formulazione dell'art. 22, par. 2, lett. a), l'interessato non vanta il diritto a non essere esposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato quando questa «sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento». È facile rilevare che questa ulteriore deroga annulla quasi del tutto la tutela dell'interessato contro decisioni automatizzate dei suoi dati, in quanto vi sarà sempre l'esistenza di un contratto che varrà quale causa di giustificazione del trattamento. L'insieme di queste riflessioni evidenzia che la profilazione, se pure regolata, non sembra essere dotata di strumenti efficienti per consentire una tutela della identità del soggetto interessato. Molto correttamente il GDPR esclude in radice dalla profilazione il soggetto minore, in quanto percepisce i maggiori rischi di lesione di un'identità che, a differenza degli adulti, risulta ancora *in fieri*. Alla stessa conclusione si perviene, come si è accennato nella direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi.

6. La tecnica quale antidoto alla tecnica: nuovi rimedi

Se si accoglie questa prospettiva, la tutela dei diritti fondamentali e in primo luogo della identità della persona umana in rete dovrebbe essere affidata ad algoritmi che possano calcolare il grado di utilizzazione dei dati personali e possano preventivamente azzerare il rischio, calcolando altresì il costo dello stesso. Partendo poi dalla constatazione che gli stessi algoritmi provengono da un'attività dell'uomo, dovrebbero essere approntati sistemi di controllo e di programmazione degli algoritmi, in modo da poter decidere a monte il loro percorso⁶³. Una prospettiva di utilizzazione della tecnica quale antidoto ai rischi della stessa tecnica emerge dalla citata direttiva sui servizi di media audiovisivi. Con riferimento alla nuova disciplina relativa alle piattaforme di condivi-

⁶³ Per queste riflessioni, v. V. Zeno-Zencovich, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *questa Rivista*, 2, 2018, 32 ss.

sione dei video, ferma restando la negazione della responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione dei video con riferimento ai contenuti immessi nella piattaforma, si prevede che «tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti, comunicazioni commerciali audiovisive anche in modo automatizzato o con algoritmi e quindi essi dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale»⁶⁴. Questa disposizione, anche se contenuta in un considerando della stessa direttiva, assume una rilevanza simbolica ricca di significato in quanto indica una tutela dei minori, anche nella fase di organizzazione degli algoritmi. Oltre a queste importanti indicazioni, la tecnica dovrebbe essere utilizzata al fine di approntare rimedi che consentano di attivare una cultura della *trasparenza* che consenta l'acquisizione di una maggiore consapevolezza. È interessante rilevare come anche l'ultimo Report dell'Unione europea sul fenomeno delle *fake news* e della disinformazione⁶⁵, prevede quale uno degli obiettivi da perseguire sia quello della *trasparenza*, obiettivo che tra l'altro prevede l'attivazione di vari rimedi di governo degli algoritmi, in una prospettiva di riconquista della consapevolezza e quindi della riumanizzazione del mondo digitale. Interessanti in questa prospettiva l'indicazione di soluzioni tecnologiche volte al *fact-checking* e in generale l'adozione di rimedi extralegali della *Privacy on Design*. L'adozione di rimedi extralegali non deve essere letta come abdicazione del diritto a svolgere la sua funzione ordinante nel sistema ma come interazione tra diritto e tecnica.

Si dovrebbe in definitiva utilizzare la potenza della tecnica quale antidoto alle derive della stessa per tutelare i diritti dell'uomo, restituendo alla tecnica la sua funzione primaria e servente rispetto all'uomo e ristabilendo un giusto rapporto di forza tra uomo e macchina⁶⁶. La prospettiva dell'attenzione all'uomo e ai diritti umani nell'era digitale non appartiene al mondo dei *desiderata* ma è uno degli obiettivi indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2018) 2 sui ruoli e le responsabilità degli intermediari di Internet⁶⁷. Volendo trarre delle conclusioni dall'analisi del fenomeno della *filter bubble*, oltre alle riflessioni sulla nuova nozione di identità digitale, nozione che assume connotati diversi e nuovi rispetto al tradizionale diritto alla identità, emerge la consapevolezza dell'esigenza di approntare nuovi rimedi per contrastare il fenomeno della disinformazione, fenomeno toccato allo stesso modo dalle *fake news* e

⁶⁴ V. il considerando 47 della direttiva (UE) 2018/1808.

⁶⁵ *Report of the independent High-level Group on fake news and online disinformation*, 2018.

⁶⁶ Ritornano qui simboliche le parole di S. Rodotà e i suoi interrogativi di fondo, in *Il diritto di avere diritti*, cit., 402: «[...] Questo confidare negli algoritmi ne determina una presenza sempre più pervasiva, che sembra non conoscere confini, giustificando il parlare di una società che essi contribuiscono a definire nelle sue nuove e significative caratteristiche. L'algoritmo disegna le modalità di funzionamento di larghe aree delle nostre organizzazioni sociali, e così redistribuisce poteri. Incarna anzi le nuove forme del potere e ne modifica la qualità. E tutto questo suscita diverse domande. Saremo sempre più intensamente alla mercé delle macchine? Quali sono gli effetti su libertà e diritti, quali le conseguenze sullo stesso funzionamento democratico di una società?».

⁶⁷ Si tratta della Raccomandazione approvata il 7 marzo 2018: Recommendation CM/REC (2012) 2 of the Committee of Ministers to member States on the roles and responsibilities of internet intermediaries. Sull'evoluzione della responsabilità degli IP, si rinvia a O. Pollicino, *Ruoli e responsabilità in rete*, cit., 334 ss.

dalla *filter bubble*. Si tratta di rimedi che non possono essere lasciati solo al giurista ma che palesano l'esigenza di individuare una nuova etica della comunicazione. Il dialogo tra diritto e tecnica, cui hanno dedicato importanti momenti di riflessione i giuristi⁶⁸, si arricchisce di un nuovo attore, l'etica. È la riflessione etica, insieme a quella tecnologica e giuridica che deve riportare il dibattito sull'informazione *online* verso nuovi ambiti di riflessione necessariamente federata⁶⁹ di istituzioni pubbliche e private. La ragione non è solo di opportunità e di scelta dei rimedi, ma risiede principalmente nel fatto che la *filter bubble* e la profilazione non portano solo alla lesione di valori individuali, quale il diritto all'identità o alla *privacy*, ma anche di valori collettivi, in particolare la democrazia. L'ambivalenza della natura dei valori in gioco richiede l'attivazione di rimedi nuovi che superino l'angusta dicotomia tra rimedi privatistici e pubblicistici. L'obiettivo principale che si staglia sullo sfondo è quello di restituire il mondo della tecnica all'uomo e ai suoi diritti primari. Questi fenomeni hanno tuttavia il merito di consentire riflessioni interdisciplinari e di segnare quella che può considerarsi una parabola dell'informazione *on line*, da strumento di democrazia e di uguaglianza a strumento di potere di pochi per poi ritornare attraverso la teorica dei diritti fondamentali all'uomo e ai diritti innati di tutti.

⁶⁸ V. il § 1 del testo.

⁶⁹ Il riferimento è al saggio di A. Ruggeri, *La "federalizzazione" dei diritti fondamentali, all'incrocio tra etica, scienza e diritto*, in *questa Rivista*, 2, 2018, 14 ss.